SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ministero dello sviluppo economico:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2007, n. **135.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina d'ora in poi chiamate le Parti.

Riconoscendo che la cooperazione scientifica e tecnologica, basata sul principio della reciprocità ha portato benefici ad entrambi i Paesi e ha rafforzato la loro amicizia;

Convinti che la cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico è una parte importante delle loro relazioni bilaterali e contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei due Paesi;

Considerando la positiva esperienza delle relazioni in corso nel settore scientifico e tecnologico fra i due Paesi e riconoscendo la necessità della loro espansione;

Risoluti ad intraprendere rinnovati sforzi per sviluppare ed espandere la cooperazione,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le parti, in conformità con le leggi nazionali e gli obblighi risultanti dagli Accordi e dalle Convenzioni firmate da ciascun Paese, s'impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse su base paritaria e per il reciproco vantaggio.

Articolo II

Prendendo in considerazione le priorità dei rispettivi Paesi nel settore della scienza e della tecnologia, le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto nell'articolo I di questo Accordo con particolare riferimento alle seguenti aree:

-Agricoltura, pesca, allevamento del bestiame e alimentazione;
-Scienze della terra, meteorologia e oceanografia;
-Scienze di base (chimica, fisica, matematica ecc.);
-Tecnologie dell'informazione;
-Energia e ambiente;
-Materiali avanzati e superconduttivi;
-Spazio e astronomia
-Sanità, biomedicina e biotecnologie;
-Ingegneria e telecomunicazioni
-Tecnologie applicate alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale
-Ogni altro settore concordato tra le Parti

Articolo III

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nei modi seguenti:

a) scambio di esperti, scienziati e ricercatori;
b) scambio di informazioni scientifiche e tecniche;
c) trasferimento di conoscenze e di esperienze tecniche e scientifiche;
d) progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte;
e) progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi;
f) stabilimento di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca;
g) organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nelle aree di reciproco interesse;
h) corsi di formazione;
i) traduzione di testi scientifici e pubblicazioni;
j) ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare.

Articolo IV

1. Le questioni attinenti alle spese per l'attuazione di questo Accordo saranno definite a parte nei programmi di cooperazione concordati tra le Parti.

2. Le Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di contatti diretti e collaborazioni fra altri Ministeri, governi locali, agenzie, accademie scientifiche, università, centri di ricerca e imprese dei due Paesi.

3. Intese specifiche possono essere concluse nelle aree di cooperazione scientifica e tecnologica previste dall'Accordo. Queste intese copriranno, ove necessario, materie di cooperazione, procedure, aspetti finanziari e ogni altro argomento rilevante.

Articolo V

1. Le Parti favoriranno la partecipazione congiunta italiana e cinese ai programmi dell'Unione Europea e di ogni altra Organizzazione multilaterale.

2. Le Parti promuoveranno la realizzazione di progetti congiunti, che potranno essere realizzati insieme con altri programmi internazionali e incoraggeranno la partecipazione di organizzazioni scientifiche e di ricerca, di scienziati e specialisti dei due Paesi nella esecuzione di questi programmi.

Articolo VI

1. Al fine di dare attuazione a questo Accordo in modo efficace, le Parti affideranno alla Commissione Mista per la Scienza e la Tecnologia (d'ora in avanti denominata Commissione Mista) il compito di coordinare e verificare le attività di collaborazione condotte nel quadro del presente Accordo. Se necessario potranno essere create Sottocommissioni con la finalità di supervisione e controllo della cooperazione bilaterale in settori specifici. Le Sottocommissioni riferiranno alla Commissione Mista.

La Commissione Mista e le Sottocommissioni si incontreranno regolarmente almeno ogni due anni in Italia e in Cina per decidere i programmi di cooperazione per i due anni successivi, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Parti.

2.Gli Uffici Scientifici delle due Ambasciata terranno frequenti contatti con le Autorità dell'altra Parte, per promuovere la realizzazione dei programmi e la creazione di nuove opportunità di cooperazione bilaterale e multilaterale in scienza e tecnologia.

Articolo VII

Ciascuna Parte:

Faciliterà l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale qualificato e delle apparecchiature dell'altra Parte necessarie per la realizzazione dei progetti e dei programmi previsti dall'Accordo;

Promuoverà l'organizzazione di programmi di attività congiunte, incontri e sopralluoghi.

Faciliterà l'introduzione con esenzione da imposte di materiali e apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività congiunte.

Articolo VIII

Disposizioni per la protezione e la distribuzione della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo sono incluse nell'Allegato I, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Articolo IX

1. Alla data di entrata in vigore di questo Accordo, cesserà la validità dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 6 Ottobre 1978.

2. Tutti gli Accordi o programmi riferiti all'Accordo del 1978 rimarranno in vigore fino alla fine della loro durata.

Articolo X

1. Questo Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale le due Parti si saranno informate dell'adempimento delle loro rispettive procedure interne e rimarrà in vigore per cinque anni. Sarà automaticamente rinnovato per un'altro periodo di cinque anni e in seguito per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra per iscritto tre mesi prima della data di scadenza del periodo quinquennale allora in corso, la sua volontà di denunciare l'Accordo.
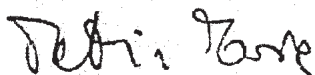
2. Le Parti Potranno modificare l'Accordo per via diplomatica.

3. Il presente Accordo non influirà sui progetti o programmi intrapresi nell'ambito di precedenti Accordi o intese, non ultimati al momento di entrata in vigore del presente Accordo, che potranno essere realizzati entro i termini concordati originariamente.
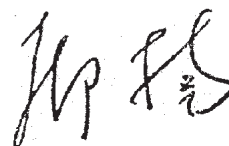
4. La cessazione di questo Accordo non influirà sull'attuazione dei programmi intrapresi in virtù di questo Accordo o di intese per la loro attuazione, che non siano stati completati al momento della cessazione.

Fatto a Pechino, in duplice copia, il 9 del mese di Giugno 1998, nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Sen. Patrizia Toia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
Mme. Deng Nan

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprietà intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità della legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale saranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte, intraprese in conformità del presente Accordo, se non è convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da loro designati.

1.2 Ai fini del presente Accordo, nella "Proprietà intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo due della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà vegetali.

1.3 Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4 Le controversie relative alla proprietà intellettuale generata ai sensi del citato Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, tra le Parti o chi da loro designato.

1.5 La fine o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. RIPARTIZIONE DEI DIRITTI

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 di questo Allegato, verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sarà assicurato il diritto di proprietà intellettuale in conformità della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante, così acquisiti.

2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprietà intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi è stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale, per quanto concerne premi indennità, o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte, ma non è previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove sono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformità con quanto previsto al punto 2.2.2.

3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DI LAVORO.

Nel caso in cui un'informazione, indicata a tempo debito come confidenziale di lavoro", è fornita o creata nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico od ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non n'è in possesso, nonché se l'informazione non è ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1136):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 2 novembre 2006.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 novembre 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 gennaio 2007.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 2007 (atto n. 1136/*A* relatore sen. COSSUTTA).

Esaminato in aula il 30 gennaio 2007 e approvato il 13 febbraio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2266):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 febbraio 2007 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 28 marzo 2007 e 24 aprile 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 ed approvato il 17 luglio 2007.

07G0149

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2007, n. **136.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, compresa la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione musicale, sono delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tale fine integrato da un rappresentante della regione in seno alle istituzioni di volta in volta interessate, previsto dai rispettivi statuti. Gli statuti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale assicurano un'adeguata rappresentanza della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in seno agli organi delle istituzioni medesime.

3. La regione emana norme legislative in materia di finanziamento ed edilizia delle istituzioni di cui al comma 1. La regione esercita, altresì, le funzioni amministrative in materia di programmazione e sviluppo dell'offerta formativa e di raccordo delle medesime istituzioni con il sistema scolastico ed universitario nell'ambito del proprio territorio.

4. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono conto delle specificità dell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta. Al reclutamento del personale docente si provvede in armonia con le disposizioni statali vigenti in materia, previo accertamento della conoscenza della lingua francese da operare secondo modalità stabilite dalla regione.

5. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove dovuti secondo la normativa vigente, sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con la regione, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel territorio della Repubblica.

6. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica, le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle consi-

derate dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docente.

7. Le istituzioni di cui al comma 1 possono promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni e università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

8. Gli accordi di collaborazione, definiti ai sensi del comma 7, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per motivi di legittimità, entro i trenta giorni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, è il seguente:

«Art. 48-*bis.* — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, è il seguente:

«7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati:

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.».

07G0151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2007.

Nomina del presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dal comma 3 dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Visto il proprio decreto del 31 luglio 2003 con il quale è stato nominato, il presidente del CNIPA per la durata di un quadriennio a decorrere dal 30 luglio 2003;

Considerato che si rende necessario, attesa la scadenza del termine quadriennale sopra indicato, procedere alla nomina del presidente del CNIPA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Il prof. Fabio Pistella è nominato, con decorrenza 1° agosto 2007 e per la durata di un quadriennio, presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 88

ALLEGATO

Fabio Pistella, nato a Brescia nel 1944, laureato in fisica nucleare con lode nel 1967, ha svolto attività di ricercatore, di manager in strutture di ricerca e promozione industriale e di docenza universitaria.

Dal luglio 2004 ha assunto la presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche lasciando la posizione di componente il collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG (mandato settennale conferitogli con amplissimo consenso parlamentare nel dicembre 2003) e collocandosi in quiescenza da professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma Tre, dipartimento di ingegneria meccanica e industriale, dove ha insegnato per sette anni economia applicata all'ingegneria e si è occupato di energia e ambiente, nonché di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione, in particolare del collegamento tra imprese e mondo della ricerca.

Insegna per incarico economia e gestione dell'innovazione presso la facoltà di economia dell'Università LUISS di Roma.

Dal giugno 2006 al giugno 2007 è stato presidente di EUREKA iniziativa di collaborazione scientifico-tecnologica europea, per lo sviluppo di processi o prodotti industriali nei settori ad alta tecnologia in particolare nel settore dell'informatica (il portafoglio progetti supera i 10 miliardi di euro).

Incarichi ricoperti all'atto della nomina all'AEEG (dicembre 2003).

Presidente dell'APRE, Agenzia per la ricerca europea, (costituita da ENEA, istituti di credito, Confindustria, Confapi, Finmeccanica, FIAT, Conferenza dei rettori) operante per la promozione della partecipazione di imprese e strutture di ricerca italiane ai progetti comunitari di sviluppo e innovazione tecnologica. Membro del consiglio di amministrazione del CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali). Membro del consiglio di amministrazione del Museo della scienza e della tecnica di Milano. Componente del comitato tecnico scientifico istituito dal MIUR per la diffusione della cultura scientifica. Consulente del Ministro (e del Vice Ministro) della pubblica istruzione università e ricerca sui temi della dimensione internazionale della ricerca scientifica e tecnologica e dell'assetto del sistema ricerca.

Presidente del CERSE, Comitato di esperti per la ricerca sul sistema elettrico nominato dal Ministro per le attività produttive per la programmazione e gestione progetti di ricerca sul sistema elettrico finanziato con apposita quota della tariffa elettrica.

Componente del consiglio di amministrazione del GRTN (società pubblica responsabile della gestione della rete di trasporto dell'energia elettrica) ora GSE (Gestore del sistema elettrico).

Sub commissario del Consiglio nazionale delle ricerche posto dal giugno 2003 in gestione straordinaria, affidata a un commissario coadiuvato da tre sub commissari.

Consulente del presidente della Commissione attività produttive della Camera dei deputati con compiti di consulenza in materia di energia e innovazione tecnologica.

Alto rappresentante del Governo italiano nell'iniziativa EUREKA già citata. Componente di organi collegiali dell'Unione europea, quali il CREST (Comitato ricerca scientifica e tecnologica, in particolare in occasione del varo del VI Programma quadro) e di organismi internazionali per la collaborazione nel settore ricerca.

Incarichi ricoperti in precedenza.

Fino a giugno 2003 presidente dell'Istituto nazionale di ottica applicata, organismo di ricerca operante nel campo dei laser, dell'optoelettronica e delle fibre ottiche e componente del Comitato per le strategie industriali dell'ASI (Agenzia spaziale italiana).

Consulente (dal 1997 al 2001) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas su tematiche relative a sistemi tariffari nel comparto energetico; ha svolto in particolare studi sugli effetti dei meccanismi di incentivazione sulla penetrazione delle fonti rinnovabili e assimilate nonché sulla liberalizzazione del mercato del gas. Componente di un gruppo di studio istituito dalla provincia di Roma sul tema della realizzazione di un sistema metropolitano romano. Componente (dal 1999) di un gruppo di studio dell'Autorità comunale per i servizi locali sul tema della telefonia fissa e mobile.

È stato direttore generale (dal 1981 al 1997) dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), una struttura di ricerca e

sviluppo tecnologico orientata alla collaborazione con il sistema produttivo per la generazione e la diffusione dell'innovazione tecnologica, con circa 4000 dipendenti.

È stato presidente (dal 1989 al 1992), della finanziaria pubblica REL per la ristrutturazione delle imprese per l'elettronica di consumo che ha messo in liquidazione, realizzando un primo esempio di privatizzazione di aziende a partecipazione pubblica. Presidente (dal 1987 al 1989) della società SIET, per l'esercizio di strutture sperimentali nel settore della componentistica energetica. Membro del comitato direttivo dell'AIRI (Associazione italiana di ricerca industriale). Membro dal 1996 al 1998 del consiglio di amministrazione della società per il Polo tecnologico romano.

È stato membro del comitato direttivo dello IEFE (Istituto di economia delle fonti di energia) dell'Università Bocconi e del CESPRI (Centro studi dei processi di intemazionalizzazione) sempre della Bocconi, nonché del comitato di consulenza della Technology Management Unit dell'International Management Institute di Ginevra. È stato presidente, per delega del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Comitato tecnico scientifico per la valutazione degli interventi MURST finanziati attraverso la legge n. 488/1992. È stato membro del Forum europeo dell'informazione che ha assistito la Commissione europea nell'esame delle conseguenze delle nuove tecnologie (informatica, telecomunicazioni, multimedialità) sulla cosiddetta «Società dell'informazione».

Ha partecipato a numerosi organi collegiali dell'Unione europea, per la definizione di programmi internazionali in campo energetico, ambientale e della ricerca industriale, nonché a gruppi di lavoro per la valutazione dei risultati conseguiti da programmi di investimento per esempio in materia di collaborazione tra l'Unione europea e Paesi non europei.

Competenze scientifiche e professionali.

Per oltre un decennio ha svolto ricerche nel campo della neutronica e dell'impiantistica nucleare, delle tecniche nucleari di rivelazione e diagnostica, della modellistica numerica e delle applicazioni avanzate dei calcolatori, delle applicazioni della componentistica avanzata. Si è occupato inoltre di problemi di economia applicata relativamente alla produzione industriale, all'impiego di nuove tecnologie e allo sviluppo della ricerca scientifica, al trasferimento tecnologico e all'innovazione.

È autore di oltre centocinquanta articoli e relazioni a contenuto scientifico. Ha tenuto in passato corsi universitari anche in materia diverse dall'economia applicata tra i quali per cinque anni il corso di elaboratori elettronici presso l'Università di Viterbo.

Ha un'ampia conoscenza del settore delle tecnologie avanzate e della ricerca scientifica, a livello sia nazionale sia internazionale, per l'attività svolta presso l'ENEA, per la partecipazione a comitati dell'Unione europea e a livello OCSE e per la collaborazione con Ministeri dell'industria e della ricerca scientifica, nella definizione di progetti di sviluppo, in particolare in occasione della formulazione di documenti governativi di programmazione di interventi e di valutazione dei risultati conseguiti con riferimento specifico a strumenti quali Piano energetico nazionale, piani energetici regionali, Piano nazionale della ricerca, Piano nazionale della ricerca energetica. Ha esperienza approfondita della gestione tecnico-amministrativa di strutture complesse, della valutazione di attrattività di iniziative di investimento in settori avanzati e della gestione di progetti di investimento impegnativi. Ha consuetudine di rapporti a livello nazionale e internazionale con interlocutori del mondo scientifico, imprenditoriale e della pubblica amministrazione.

Giugno 2007

07A07693

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa apriliana montaggi industriali a r.l. - SCAMI S.c. a r.l.», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 luglio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa apriliana montaggi industriali a r.l.» in sigla SCAMI S.c. a r.l., con sede in Aprilia (Latina), (codice fiscale n. 01816700593) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952 con studio in Ostia Lido (Roma), piazza della Rovere n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07651

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/60/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Decima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2006/60/CE della Commissione del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat;

Considerato che il rispetto della pratica agricola dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti le sostanze attive trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat, è in grado di garantire un livello di residuo nei prodotti vegetali inferiore o uguale ai limiti indicati nella citata direttiva;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

La voce «Lupini» è inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 3) legumi da granella, in aggiunta alle altre voci in modo che il termine «Prodotto intero» dell'ultima colonna riguardi tutte e quattro le voci.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat, indicati nell allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 gennaio 2007, fatta eccezione per le disposizioni in materia di benomil, carbendazim e tiofanato-metile che si applicano a decorrere dal 15 settembre 2006, e del clormequat che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2006.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 61

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 gennaio 2007, fatta eccezione per il gruppo del benomil e il tiofanato metile i cui limiti decorrono dal 15 settembre 2006, e per il clormequat i cui limiti decorrono dal 1° agosto 2006.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ABAMECTINA (insetticida-acaricida)	Fragole, more, lamponi…………………...	0,1	Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta -8,9 isomero di avermectina B1a
	Frutta a guscio (con o senza guscio)……	0,02*	
	Altra frutta...	0,01*	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile……………………	0,02	
	Peperoni………………………………...	0,05	
	Lattughe e simili………………………....	0,1	
	Altri ortaggi..	0,01*	
	Legumi da granella…………………….	0,01*	
	Semi oleaginosi....……………………	0,02*	
	Patate…………………………………...	0,01*	
	Tè……………………………………….	0,02*	
	Luppolo………………………………....	0,05	
	Cereali………………………………….	0,01*	
BENOMIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi), papaie………	0,2	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari Somma di benomil e carbendazim espressa come carbendazim
	Ciliegie, prugne, uve da vino…………..	0,5	
	Uve da tavola…………………………..	0,3	
	Altra frutta……………………………..	0,1*	
	Pomodori, melanzane, cavoletti di Bruxelles……………………………….	0,5	
	Gombo………………………………….	2	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello..	0,2	
	Altri ortaggi..	0,1*	
	Legumi da granella…………………….	0,1*	
	Semi di soia…………………………….	0,2	
	Altri semi oleaginosi…………………....	0,1*	
	Patate…………………………………...	0,1*	
	Tè……………………………………….	0,1*	
	Luppolo………………………………....	0,1*	
	Orzo, avena…………………………….	2	
	Segale, triticale, frumento………………	0,1	
	Altri cereali…………………………….	0,01*	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Sostanza attiva sospesa in Italia ai sensi del DD 21.02.2005 (G.U. n. 60 del 14.03.2005)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Pere	0,2 (1)	(1) Quantità massima di residui provvisoria che si applica fino al 31 luglio 2009.
	Frutta a guscio, olive	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Avena	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo	2	
	Altri cereali	0,05*	
FENPROPIMORF (fungicida)	Fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	1	
	Banane	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Cavoletti di Bruxelles	0,5	
	Porri	1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	10	
	Orzo, frumento, avena, segale, spelt, triticale	0,5	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
GLIFOSATE (diserbante)	Mandarini (comprese clementine e altri ibridi), arance, uve da tavola e da vino	0,5	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Olive (da olio)	1	
	Altra frutta	0,1*	
	Funghi selvatici	50	
	Altri ortaggi	0,1*	
	Fagioli da granella	2	
	Piselli da granella, lupini	10	
	Altri legumi da granella	0,1*	
	Semi di lino, semi di colza, semi di senape, semi di cotone	10	
	Semi di girasole, semi di soia	20	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,5	
	Tè	2	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento, segale, triticale	10	
	Orzo, avena, sorgo	20	
	Mais	1	
	Altri cereali	0,1*	
	Barbabietola da zucchero	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica.	0,1	
MICLOBUTANIL (fungicida)			
	Agrumi………………………………..	3	
	Pomacee, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi), prugne……………………	0,5	
	Albicocche…………………………...	0,3	
	Ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina………	1	
	Banane……………………………….	2	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)…...	0,05*	
	Altra frutta..	0,02*	
	Carote, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, cucurbitacee con buccia non commestibile………………………	0,2	
	Pomodori, melanzane, fagioli (con baccello)………………………………..	0,3	
	Peperoni, carciofi………………………	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile...	0,1	
	Dolcetta……………………………...	5	
	Altri ortaggi...	0,02*	
	Legumi da granella……………………	0,02*	
	Semi oleaginosi………………….......	0,05*	
	Patate………………………………....	0,02*	
	Tè……………………………………..	0,05*	
	Luppolo……………………………...	2	
	Cereali……………………………….	0,02*	
	Vino………………………………….	0,1	
TIABENDAZOLO (fungicida)			
	Agrumi, mele, pere, banane, manghi…...	5	
	Avocadi……………………………...	15	
	Papaie………………………………..	10	
	Frutta a guscio (con o senza guscio)…...	0,1*	
	Altra frutta..	0,05*	
	Manioca, patate dolci, igname…………	15	
	Cavoli broccoli (compresi calabresi)…...	5	
	Witloof……………………………….	1	
	Funghi coltivati………………………	10	
	Altri ortaggi...	0,05*	
	Legumi da granella…………………....	0,05*	
	Semi oleaginosi..…………………….	0,05*	
	Patate tardive..………………………..	15	
	Patate precoci……………………….	0,05*	
	Tè………………………………….....	0,1*	
	Luppolo……………………………...	0,1*	
	Cereali……………………………….	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Frutta a guscio (con o senza guscio)…....	0,2	
	Pomacee………………………………..	0,5	
	Albicocche, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)……………………..	2	
	Ciliegie, prugne……………………...	0,3	
	Uve da vino………………………….	3	
	Papaie………………………………..	1	
	Altra frutta...	0,1*	
	Pomodori, melanzane…………………..	2	
	Gombo, cavoletti di Bruxelles…………..	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile…………………………...	0,3	
	Altri ortaggi.……………………….......	0,1*	
	Legumi da granella………..……………	0,1*	
	Semi di soia……………………………	0,3	
	Altri semi oleaginosi…………………...	0,1*	
	Patate…………………………………...	0,1*	
	Tè………………………………………..	0,1*	
	Luppolo………………………………....	0,1*	
	Orzo, avena……………………………..	0,3	
	Segale, triticale, frumento..……………..	0,05	
	Altri cereali……………………………..	0,01*	
TRIFLOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi……..…………………………....	0,3	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Pomacee………………………………..	0,5	
	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese pesche noci e altri ibridi), ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina…………………………………….	1	
	Prugne…………………………………...	0,2	
	Uve da tavola e da vino………………...	5	
	Banane…………………………………..	0,05	
	Fragole (escluse le fragole selvatiche)…	0,5*	
	Altra frutta……………………………...	0,02*	
	Pomodori, fagioli (con baccello)……….	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile...	0,2	
	Meloni………………………………….	0,3	
	Altri ortaggi..	0,02*	
	Legumi da granella………..……………	0,02*	
	Semi oleaginosi…………………..........	0,05*	
	Patate…………………………………...	0,02*	
	Tè………………………………………..	0,05*	
	Luppolo………………………………....	30	
	Orzo……………………………………..	0,3	
	Segale, triticale, frumento………………	0,05	
	Altri cereali……………………………..	0,02*	
	Barbabietola da zucchero………………	0,05	
	Vino……………………………………..	0,3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIMETHYLSOLFONIUM CATIONE (derivante dall'impiego di glifosate)	Mandarini (comprese clementine e altri ibridi), arance..............................	0,5	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Olive (da olio)............................	1	
	Altra frutta..	0,05*	
	Funghi selvatici.............................	20	
	Altri ortaggi...	0,05*	
	Legumi da granella........................	0,05*	
	Semi di soia................................	10	
	Altri semi oleaginosi........................	0,05*	
	Patate..	0,05*	
	Tè...	0,05*	
	Luppolo....................................	0,05*	
	Frumento, segale, triticale...................	5	
	Orzo, avena...............................	10	
	Altri cereali................................	0,05*	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

07A07673

DECRETO 26 giugno 2007.

Rettifica al decreto n. 12860 del 23 maggio 2007, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Milbeknock».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO VII

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 23 maggio 2007 con il quale è stato registrato al n. 12860 il prodotto fitosanitario denominato «Milbeknock», contenente la sostanza attiva milbemectina, a nome dell'impresa Comercial Quimica Massò S.A., con sede legale in Viladomat, 321 5° - 08029 Barcellona (Spagna), rappresentante in Italia dell'impresa Sankyo Company Ltd (Giappone);

Considerato che è stato omesso dal testo del decreto il limite massimo di residuo per la sostanza attiva milbemectina sulle fragole;

Visto il parere espresso in data 30 marzo 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nel quale viene indicato come limite massimo di residuo sulla fragola 0,05 mg/kg;

Ritenuto di dover rettificare il decreto sopracitato nella parte relativa ai limiti massimi di residuo;

Decreta:

È autorizzata la rettifica, di seguito riportata, del decreto n. 12860 del 23 maggio 2007, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario MILBEKNOCK a nome dell'impresa Comercial Quimica Massò S.A., con sede legale in Viladomat 321 5º - 08029 Barcellona (Spagna), rappresentante in Italia dell'impresa Sankyo Company Ltd (Giappone):

per la sostanza attiva milbemectina sono approvati i seguenti limiti massimi di residuo che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limite massimo di residuo (mg/kg)	Note
Mele, fragole	0,05	Definizione del residuo: somma di MA_4 e 8,9Z - MA_4 espresso come milbemectin

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

07A07669

DECRETO 30 luglio 2007.

Revoca del prodotto fitosanitario «Neorim 25 WG», contenente la sostanza attiva rimsulfuron inscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva rimsulfuron;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti rimsulfuron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto il decreto datato 12 febbraio 2007, n. 13599, con il quale l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede legale in Merano (Bolzano), via Parini n. 4, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Neorim 25 WG», contenente la sostanza attiva rimsulfuron, fino all'11 luglio 2011;

Considerato che l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006, prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, si intendono revocate a decorrere dal 1º febbraio 2007;

Rilevato che il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del prodotto fitosanitario in questione in analogia a quanto stabilito dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rimsulfuron;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. A far data dal presente decreto è revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato NEORIM 25 WG, contenente la sostanza attiva rimsulfuron, registrato al n. 13599 con decreto in data 12 febbraio 2007, a nome dell'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede legale in Merano (Bolzano), via Parini n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 giugno 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto 23 giugno 2006.

2. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

07A07676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 agosto 2007.

Sostituzione del componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. 1087/07/ER/fd del 19 giugno 2007 dell'Apindustria di Bergamo, con la quale è stata designata in sostituzione della dott.ssa Serena Andreani componente supplente la dott.ssa Silvia Davoli;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Silvia Davoli, domiciliata c/o l'Apindustria di Bergamo - Via S. Benedetto, 3, è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione della dott.ssa Serena Andreani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 7 agosto 2007

Il direttore provinciale: SIMONELLI

07A07622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3454
Yen	152,74
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,663
Corona danese	7,4409
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67920
Fiorino ungherese	260,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8337
Nuovo leu romeno	3,2769
Corona svedese	9,3590
Corona slovacca	33,740
Franco svizzero	1,6245
Corona islandese	92,87
Corona norvegese	8,0375
Kuna croata	7,3330
Rublo russo	34,7740
Nuova lira turca	1,8636
Dollaro australiano	1,7213
Dollaro canadese	1,4416
Yuan cinese	10,2184
Dollaro di Hong Kong	10,5081
Rupia indonesiana	12747,67
Won sudcoreano	1278,74
Ringgit malese	4,7298
Dollaro neozelandese	1,9727
Peso filippino	63,039
Dollaro di Singapore	2,0660
Baht tailandese	44,903
Rand sudafricano	10,0198

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 20 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3476
Yen	155,14
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,699
Corona danese	7,4412
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67890
Fiorino ungherese	259,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8377
Nuovo leu romeno	3,2588
Corona svedese	9,3296
Corona slovacca	33,657
Franco svizzero	1,6284
Corona islandese	91,17
Corona norvegese	7,9910
Kuna croata	7,3252
Rublo russo	34,7560
Nuova lira turca	1,8185
Dollaro australiano	1,6791
Dollaro canadese	1,4298
Yuan cinese	10,2244
Dollaro di Hong Kong	10,5331
Rupia indonesiana	12653,96
Won sudcoreano	1270,72
Ringgit malese	4,7011
Dollaro neozelandese	1,9336
Peso filippino	63,000
Dollaro di Singapore	2,0587
Baht tailandese	44,220
Rand sudafricano	9,9213

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07740-07A07741

Procedura di amministrazione straordinaria della succursale italiana della banca iraniana «Bank Sepah»

Con decreto del 20 luglio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto la prosecuzione della procedura di amministrazione straordinaria della succursale italiana della banca iraniana «Bank Sepah», con sede in Roma, per la durata ordinaria di un anno dall'emanazione del decreto ministeriale del 26 maggio 2007, che ha disposto l'avvio della procedura per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

07A07617

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'avvio del procedimento, finalizzato alla rettifica del provvedimento n. 557/B.15512-XVJ (3258) del 6 dicembre 2002, in materia di classificazione di manufatti esplosivi.

Il Ministero dell'interno, Dipartimento della P.S., Ufficio per amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ritenuto di doversi uniformare al cautelativo parere che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili ha espresso nella seduta n. 25/00 del 12 febbraio 2000, in quanto con tutta evidenza, come argomentato dalla Commissione stessa nel corso della delibazione delle prime istanze, non sussistono i requisiti per «declassificare» i prodotti solo a seguito di una modifica nominale, comunica, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è stato avviato il procedimento finalizzato alla rettifica del provvedimento n. 557/B.15512-XVJ (3258) del 6 dicembre 2002, per gli articoli «BF-52», «BF-44» e «BF-54», di cui all'istanza presentata dal sig. Claudio Parente, che si intendono, conseguentemente, da assegnare alla categoria V gruppo «A» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.

È competente lo scrivente Ufficio, sito in via Cesare Balbo n. 39 - Roma, presso il quale, nel termine di trenta giorni dalla presente nota, gli interessati potranno far pervenire eventuali memorie sull'oggetto del procedimento e potrà essere presa visione degli atti.

07A07648

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 87, adottata in data 27 settembre 2006 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI.

Con ministeriale n. 24/IX/0011237/PG-L-29 del 23 luglio 2007 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 87, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 27 settembre 2006, con la quale sono state disposte modifiche varie al «Regolamento per la concessione di mutui ipotecari» nonché è stato adottato il «Regolamento per la concessione di mutui ipotecari a favore di cooperative edilizie».

07A07620

Sostituzione di due componenti la commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste

Con decreto direttoriale n. 69/TS del 3 maggio 2007 sono stati sostituiti due componenti, uno effettivo ed uno supplente, della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste, nelle persone del sig. Zorn Matteo (componente effettivo) in sostituzione del sig. Renna Gianluigi, decaduto dall'incarico, e del sig. Dessanti Marco (componente supplente) in sostituzione del sig. Fiorino Gabriele, decaduto dall'incarico, ambedue in rappresentanza dei lavoratori.

07A07594

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «PLC Srl», in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 agosto 2007, l'organismo «PLC Srl» - Viale Regina Margherita n. 216 - Roma è autorizzato a svolgere i compiti di cui ai Moduli D (Garanzia qualità produzione) ed F su prodotto di cui all'allegato III del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A07554

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Veneta Engineering Srl», in Verona.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 agosto 2007, l'organismo «Veneta Engineering Srl» - via Loviano, 8/10 - Verona è autorizzato a rilasciare l'approvazione europea di materiali secondo le modalità e le procedure previste ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A07556

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva n. 95/16/CE, all'organismo «Accerta S.p.a.», in Pagani.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'8 agosto 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 marzo 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ACCERTA S.p.a. con sede legale in via C. Tramontano, 66 - 84016 Pagani (Salerno);

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto.

07A07557

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, alla società consortile «Pascal a r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 maggio 2007, alla società consortile «Pascal a r.l.» - via Scarsellini, 13 - Milano, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere cerificazione CE di conformità delle attrezzature a pressione ed è altresì autorizzata, in qualità di entità terza, per l'approvazione del personale addetto ai controlli non distruttivi delle saldature secondo il punto 3.1.3 dell'allegato I alla direttiva 97/23/CE.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A07555

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici agli organismi «ICIM S.p.a.», in Milano, e «Kiwa Gastec Italia S.p.a.», in San Vendemiano.

Con decreti del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

ICIM S.p.a., piazza Diaz n. 2, Milano e Kiwa Gastec Italia S.p.a., via Treviso n. 32/34, San Vendemiano (Treviso).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data 7 agosto 2007.

07A07582

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ANCCP Srl», in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 agosto 2007 l'organismo ANCCP Srl - via Rombon, 11 - Milano - è abilitato come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziali e del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione. sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; conglomerato bituminoso per strati molto sottili; conglomerato con bitume molto tenero; conglomerato bituminoso chiodato; conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso; asfalto colato; conglomerato bituminoso ed elevato tenero di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

07A07547

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Tecnoprove Srl», in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 agosto 2007 l'organismo Tecnoprove Srl - via dell'Industria - Ostuni (Brindisi) - è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Fibre di calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio; Parte 2: Fibre polimeriche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

07A07548

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Veneta Engineering Srl», in Verona.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 agosto 2007 l'organismo Veneta Engineering Srl - via Lovanio, 8/10 - Verona - è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte 1: Finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A07549

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ICIM Spa», in Milano

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto intermiministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 agosto 2007 l'organismo ICIM Spa - Piazza Diaz n. 2 - Milano - è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte 1: Finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A07550

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «LTM - Laboratorio Tecnologico Mantovano Srl», in Levata di Curtatone.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'8 agosto 2007 l'organismo «LTM - Laboratorio Tecnologico Mantovano Srl» - via A. Pitentino n. 10/12 - Levata di Curtatone (Mantova) - è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto per la famiglia di prodotto «Adesivi» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'8 agosto 2007 l'organismo «LTM - Laboratorio Tecnologico Mantovano Srl» - via A. Pitentino n. 10/12 - Levata di Curtatone (Mantova) - è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto per la famiglia di prodotto «Tegole di calcestruzzo e relativi accessori per coperture e rivestimenti murari», «Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori», «Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori», «Lastre piane di fibrocemento», «Lastre di pietra naturale - Lastre per rivestimento» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'8 agosto 2007 l'organismo «LTM - Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l.» - via A. Pitentino n. 10/12 - Levata di Curtatone (Mantova) - è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti di pietra naturale-Lastre per pavimentazioni e scale», «Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio», «Massetti e materiali per massetti», «Leganti per massetti a base di magnetite - magnesia caustica e cloruro di magnesio», «Prodotti di pietra naturale - marmette modulari» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

07A7551-07A7552-07A7553

MINISTERO DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale, previsto dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, destinato alla copertura degli oneri connessi col rinnovo del C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale. Anno 2007.

Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2007 previsto dalla citata legge, spettante alle aziende del comparto aventi titolo.

Al fine di procedere all'istruttoria preordinata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare apposita istanza in bollo da € 14,62, corredata dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio e dai consueti prospetti, accuratamente compilati e sottoscritti da tutti gli organi ivi indicati, come dai quattro modelli riprodotti sul sito internet: www.trasporti.gov.it - *home page «bandi e concorsi».*

Tutti i documenti devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo in questione, al seguente indirizzo: Ministero dei trasporti - Direzione generale s.t.i.f.- via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

Per accelerare il procedimento erogativo in questione, si invitano le aziende interessate ad inoltrare *un originale ed una fotocopia* dei documenti sopra menzionati.

Tuttavia, l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere una breve proroga per invitare la singola impresa a sanare le eventuali irregolarità degli atti presentati, rimessi comunque entro il termine perentorio stabilito.

Una copia dei medesimi documenti in carta semplice va altresì inviata, per conoscenza, al rispettivo ente concedente, il quale curerà l'inoltro a questo Ministero unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato del dirigente responsabile del medesimo ente concedente per asseverare l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

07A07694

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di rettifica, relativo alla pubblicazione del decreto 27 luglio 2007, concernente modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», e del decreto 27 luglio 2007, concernente riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico.

In ordine alla pubblicazione dei decreti citati in epigrafe, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007, e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, dell'8 agosto 2007, si comunica, quanto di seguito specificato:

il disciplinare di produzione e l'allegato A annessi al decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007, concernente modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», devono intendersi sostituiti dal disciplinare di produzione e dall'allegato A annessi al decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, dell'8 agosto 2007, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico.

Parimenti, il disciplinare di produzione e l'allegato A annessi al decreto 27 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2007, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico, devono intendersi sostituiti dal disciplinare di produzione e dall'allegato A annessi al decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007 e concernente modifiche al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese».

07A07744

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5114186	000	59
5114187	000	59
5057806	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5399771	000	29
5399774	000	29
5400850	000	29
5364102	000	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2075972	000	299
2143147	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
13585	000	149
13586	000	149
67491	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1149253	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
586600	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUTTI AL MARE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
872072	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1029401	000	59

07A07742

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Approvazione del regolamento del comitato per le pari opportunità presso l'INAF

Con delibera del 14 febbraio 2006, n. 3/2006 del consiglio di amministrazione dell'INAF è stato approvato il regolamento comitato per le pari opportunità dell'INAF.

Il testo del regolamento è consultabile sul sito internet dell'INAF all'indirizzo www.inaf.it

07A07625

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Sette Società cooperativa», in Majano

Con deliberazione n. 1934 del 6 agosto 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Coop. Sette Società cooperativa», con sede in Majano, costituita addì 24 maggio 2006, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore da dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

07A07668

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 170	Caroline Khuen-Belasi di Schönburg Karoline	39057 Appiano - via Monte n. 31
BZ 182	Bertan Luca	39012 Merano - via delle Corse n. 35/H

07A07546

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 3 agosto 2007 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 121 PS già assegnato all'impresa «L'Artigiano orafo di Lombardi Davide» con sede a 61011 Gabicce Mare (Pesaro Urbino) in viale della Vittoria n. 155, codice fiscale LMBDVD71M14H294E.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 6 agosto 2007 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 129 PS già assegnato all'impresa «Oreficeria Di Cirilli Paolo» con sede a Cantiano (Pesaro Urbino) in via della Torre n. 1, codice fiscale CRLPLA83B16H501Z.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla deformazione.

07A07623 - 07A07624

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio di Rimini, con deliberazione n. 88 del 31 luglio 2007, ha nominato quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a far data dal 3 settembre 2007, il dott. Giuseppe Mazzarino (dirigente a tempo determinato dell'ente, a cui è stata assegnata l'area anagrafico-certificativa e regolamentativa-ispettiva).

07A07619

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Si comunica che, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, con delibera n. 160 del 19 giugno 2007, ha adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dall'Autorità di bacino del fiume Serchio.

Il regolamento precisa i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dall'Autorità di bacino, le modalità di raccolta, di elaborazione e le operazioni su di essi eseguibili, in relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalla legge per ogni tipo di trattamento.

Il regolamento è consultabile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.bacinoserchio.it

07A07618

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-199) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.